

CIRCOLARE n. 17 / 2017

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 28 dicembre 2017

DICEMBRE 2017

1	Semplificazioni modelli INTRASTAT dal 2018 ^o	2
2	Nuovi termini di detrazione dell'IVA sulle fatture del 2017	4
3	Nuove norme per la rottamazione-bis dei ruoli esattoriali	5
4	Novità antiriciclaggio immediatamente applicabili per i professionisti	6
5	Distributori automatici . obbligo di censimento e trasmissione dei dati dei corrispettivi.....	10
6	Versamento TARI mediante F24 Semplificato	11
7	Super ammortamento per gli investimenti dal 2018.....	11
8	Nuovo calendario fiscale e rinvio degli indici di affidabilità.....	12
9	Il nuovo tasso di interesse legale dal 1 Gennaio 2018	12
10	Termine per la stampa dei registri contabili.....	12

GENNAIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 13

1	SEMPLIFICAZIONI MODELLI INTRASTAT DAL 2018
	<p>L'Agenzia delle Dogane ha recentemente riepilogato in una nota le semplificazioni disposte dall'Agenzia delle Entrate per evitare duplicazioni negli adempimenti e ridurre le informazioni statistiche e fiscali richieste ai contribuenti. In tale documento viene espressamente evidenziato che tali disposizioni avranno effetto dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di <u>gennaio 2018</u>.</p> <p>Resta quindi inalterato l'obbligo di presentazione relativo alle operazioni intracomunitarie del IV trimestre 2017 o del mese di dicembre 2017 in scadenza il 25.01.2018 ovvero l'obbligo in caso di rettifiche a modelli INTRA relativi a periodi precedenti.</p>
1.1	<p>NOVITÀ E PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 25.09.2017</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha previsto a partire dal 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abolizione dei modelli <u>INTRASTAT</u> relativi agli <u>Acquisti</u> di beni e di servizi per i soggetti con periodicità trimestrale; • la presentazione ai soli fini statistici dei modelli <u>INTRASTAT</u> relativi agli <u>Acquisti</u> di beni e di servizi per i soggetti con periodicità mensile; • l'innalzamento della <u>soglia di acquisti</u> intracomunitari raggiunta in uno dei quattro trimestri precedenti per il <u>passaggio da periodicità trimestrale a periodicità mensile</u> a 200.000 Euro per gli acquisti di beni e a 100.000 Euro per gli acquisti di servizi; • l'innalzamento della soglia di esonero dalla compilazione dei dati statistici per i contribuenti con periodicità mensile in caso di cessioni intracomunitarie di beni pari ad Euro 100.000 in ognuno dei quattro trimestri precedenti; • semplificazioni per la compilazione del campo % codice servizio+
1.2	<p>CESSIONI INTRA UE DI BENI</p> <p>Devono essere regolarmente presentati i modelli INTRA per le cessioni a soggetti comunitari con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trimestrale se nei quattro trimestri precedenti non è mai stata superata la soglia di Euro 50.000,00, ferma restando la possibilità di optare per la periodicità mensile; - mensile nei casi di superamento o per opzione. <p>I contribuenti con periodicità mensile possono scegliere se compilare i dati statistici nel caso in cui le cessioni indicate nei quattro trimestri precedenti siano sempre inferiori ad Euro 100.000,00.</p>
1.3	<p>ACQUISTI INTRA UE DI BENI</p> <p>La nuova normativa ha abolito l'obbligo di presentazione del modello INTRA Acquisti nel caso in cui le movimentazioni dei quattro trimestri precedenti siano sempre inferiori alla soglia di Euro 200.000,00.</p> <p>In caso di superamento in uno dei quattro trimestri precedenti della soglia sopra indicata, il contribuente deve presentare il modello con periodicità mensile ai soli fini statistici.</p>
1.4	<p>PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A SOGGETTI UE</p> <p>La nuova normativa mantiene l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA per le prestazioni di servizi generici resi verso soggetti UE.</p> <p>Nel caso in cui la soglia nei quattro trimestri precedenti non superi mai i 50.000,00 si</p>

<i>segue</i>	<p>potrà presentare il modello con periodicità trimestrale.</p> <p>Ai fini dell'inserimento del %Codice Servizio+ è prevista una semplificazione della classificazione dei codici da selezionare e viene prevista la possibilità di sfruttare un motore di ricerca per identificare il codice corrispondente alla prestazione resa.</p>				
1.5	<p>PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA SOGGETTI UE</p> <p>Dal 2018 è abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA se nei quattro trimestri precedenti l'ammontare delle prestazioni di servizi ricevute sia sempre inferiore alla soglia di Euro 100.000,00.</p> <p>In caso di superamento della soglia anche in uno solo dei quattro trimestri precedenti, il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Intrastat soltanto ai fini statistici con periodicità mensile.</p> <p>Anche in questa ipotesi si potrà sfruttare la semplificazione dei %Codici Servizio+ introdotta dalla nuova disciplina.</p>				
1.6	<p>RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE</p> <p>Si precisa che i riferimenti alle soglie sopra indicati operano in maniera indipendente e pertanto il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie.</p> <p>Ad esempio in caso di superamento nello stesso periodo della soglia prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, ma non di quella per i servizi ricevuti, il contribuente presenterà solo il modello ai fini statistici per gli acquisti di beni.</p>				
Disciplina dal 2018					
	Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni nei trimestri precedenti	Periodicità presentazioni	Semplificazioni
	Cessioni intra-UE	INTRA-1 <i>bis</i>	> 50.000 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
			≤ 50.000 euro	Trimestrale	-
	Acquisti intra-UE	INTRA-2 <i>bis</i>	≤ 200.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
			< 200.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo

Disciplina dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni nei trimestri precedenti	Periodicità presentazioni	Semplificazioni
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 <i>quater</i>	> 50.000 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo %Codice Servizio+
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 <i>quater</i>	≤ 100.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo %Codice Servizio+
		< 100.000 euro	-	
* La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell'ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).				
2	NUOVI TERMINI DI DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DEL 2017			
	<p>Come già anticipato nella circolare di studio n. 15, il DL 50/2017 ha modificato i termini di detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto.</p> <p>Ha infatti previsto che si possa procedere alla detrazione al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta in cui il diritto stesso è sorto.</p>			
2.1	DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA			
	<p>La normativa limita la detrazione al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione dell'IVA, si precisa che tale condizione si verifica quando l'operazione si considera effettuata+ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>cessione di beni</u> nel momento in cui i beni vengono consegnati o spediti, ovvero al momento di emissione della fattura (in caso di pagamento anticipato, anche parziale, nei limiti dell'importo fatturato o pagato); - in caso di <u>prestazioni di servizi</u> al momento del pagamento del corrispettivo o anteriormente se è stata emessa la fattura o pagato un acconto (nei limiti dell'importo fatturato o pagato). 			
2.2	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IVA			
	<p>La norma così come predisposta crea difficoltà enormi per i programmatori dei software contabili in quanto risulta complessa la gestione dell'IVA di competenza dell'anno precedente in quanto non dovrà confluire nelle liquidazioni IVA ma verrà considerata nella dichiarazione IVA di quel periodo di imposta.</p> <p>Vediamo meglio nella pratica come dovranno essere adeguate le procedure informatiche.</p> <p>CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI IVA MENSILI</p> <p>Per questi contribuenti il termine ultimo per la registrazione e l'inserimento dell'IVA a credito nella liquidazione è il 16 gennaio 2018; infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni concluse nel 2017</u> ricevuta entro il 16 gennaio 2018 può essere registrata a dicembre e inserita nella liquidazione; 			

segue	<ul style="list-style-type: none"> - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni del 2017</u> ricevuta dopo il 16 gennaio 2018 ma entro il 30 aprile 2018 potrà essere registrata nel mese di ricezione ma l'IVA a credito non confluirà nella liquidazione IVA in quanto verrà inserita solo nel modello IVA 2018 relativo all'anno 2017, a tal fine si consiglia di istituire un registro sezionale separato per monitorare più facilmente le fatture relative al periodo di imposta 2017; - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni del 2017</u> ricevuta dopo il 30 aprile 2018 potrà essere registrata nel mese di ricevimento ma non potrà essere considerata IVA detraibile in alcuna liquidazione IVA e nemmeno in dichiarazione. <p>CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI Per questi contribuenti il termine ultimo per la registrazione e l'inserimento dell'IVA a credito nella liquidazione è il 16 marzo 2018; infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni del 2017</u> ricevuta entro il 16 marzo 2018 potrà essere registrata nel IV trimestre e inserita nella liquidazione IVA di quel mese (che viene comunque liquidata all'interno della dichiarazione IVA); - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni del 2017</u> ricevuta dopo il 16 marzo 2018 ma entro il 30 aprile 2018 potrà essere registrata nel mese di ricezione ma l'IVA a credito non confluirà nella liquidazione IVA in quanto verrà inserita solo nel modello IVA 2018 relativo all'anno 2017, a tal fine si consiglia di istituire un registro sezionale separato per monitorare più facilmente le fatture relative al periodo di imposta 2017; - la <u>fattura di acquisto relativa ad operazioni del 2017</u> ricevuta dopo il 30 aprile 2018 potrà essere registrata nel mese di ricevimento ma non potrà essere considerata IVA detraibile in alcuna liquidazione IVA e nemmeno in dichiarazione.
2.3	<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Dal tenore della norma che sancisce che l'annotazione sul registro IVA acquisti debba avvenire comunque <u>entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale</u> relativa al periodo di imposta di ricezione della fattura e con riferimento all'anno stesso non pare possibile detrarre l'imposta sulle fatture annotate dopo il 30 aprile 2018, nemmeno in caso di presentazione di una <i>dichiarazione integrativa</i>. Sull'argomento si attende comunque un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
3	<p>NUOVE NORME PER LA ROTTAMAZIONE BIS DEI RUOLI ESATTORIALI Nel Decreto di Legge 148/2017 pubblicato a ottobre in G.U. il Governo ha previsto nuove regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione dei ruoli esattoriali) prevedendo tre possibilità per il contribuente che vengono di seguito analizzate.</p>
3.1	<p>ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO Per i contribuenti che entro il 21.04.2017 hanno regolarmente presentato la domanda per la definizione agevolata dei ruoli trasmessi dall'01/01/2000 al 31/12/2016 ma che non hanno regolarmente saldato le prime due rate in scadenza il 31/07/2017 e il 30/09/2017 potevano provvedere al pagamento di quanto dovuto <u>entro il 30/11/2017</u>. Tale slittamento valeva anche per i contribuenti che avevano pagato in ritardo le prime due rate, che in tal modo non si vedono decaduti dall'agevolazione in esame. Oltre alla regolarizzazione delle rate scadute il contribuente avrebbe dovuto provvedere al pagamento anche della terza rata prevista per l'anno 2017 sempre in scadenza il 30.11.2017.</p>

<i>segue</i>	<p>In questo caso i contribuenti si vedono confermati i benefici (stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora) e vengono riammessi alla rottamazione senza ulteriori addebiti.</p> <p>Se entro il 30.11.2017 il contribuente non ha comunque provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute e al versamento della terza rata, decade definitivamente dai benefici della rottamazione e può riattivare il piano di dilazione in precedenza concesso dall'Agente della Riscossione ovvero presentare domanda per la dilazione dell'importo residuo.</p>
3.2	<p>ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER CHI NON È STATO AMMESSO</p> <p>Condizione necessaria per accedere ai benefici della prima rottamazione era essere in regola con il pagamento delle rate previste dai piani di dilazione in essere al 24.10.2016 e scadenti fino al 31/12/2016.</p> <p>L'Agente della Riscossione aveva anche negato l'accesso alla definizione agevolata per rate impagate precedenti il mese di ottobre 2016 (perché ad esempio il contribuente aveva pagato le rate di ottobre-dicembre ma tali versamenti erano stati imputati a copertura di rate precedenti rimaste inevase).</p> <p>Per tali soggetti è possibile essere riammessi alla rottamazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentano apposita istanza all'Agente della riscossione entro il 31.12.2017 con il modello DA-R; - versano in una unica soluzione entro il 31.05.2018 l'importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione che hanno quindi comportato il diniego della precedente istanza (tale importo verrà comunicato dall'Agente della Riscossione entro il 31.03.2018). In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento di tale importo verrà dichiarata improcedibile l'istanza; - versano in una soluzione o massimo 3 rate di pari importo (scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018) le somme dovute per la rottamazione e i relativi interessi a decorrere da agosto 2017. L'Agente della Riscossione comunicherà entro il 31.07.2018 l'ammontare delle somme complessivamente dovute per la definizione e la scadenza delle relative rate.
3.3	<p>ESTENSIONE DELLA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA</p> <p>Nella nuova norma viene prevista la possibilità di chiedere la definizione agevolata per i ruoli affidati alle Agenzie della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017.</p> <p>Per aderire il contribuente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare apposita istanza all'Agente della Riscossione entro il 15.05.2018 (modello DA-2017) considerando i carichi definibili che verranno comunicati dall'Agente della Riscossione entro il 31.03.2018; - pagare le somme dovute per la definizione in una soluzione o al massimo 5 rate di uguale importo (scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). L'Agente della Riscossione comunicherà ai contribuenti le informazioni delle somme dovute entro il 30.06.2018. <p>In caso di richiesta di definizione agevolata sono quindi sospesi tutti i versamenti derivanti da rate in corso a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>L'istanza può inoltre essere presentata anche se il contribuente non risulta in regola con i versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p>
4	<p>NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI PER I PROFESSIONISTI</p> <p>È stata recentemente modificata la normativa antiriciclaggio, in particolare le novità per i professionisti risultano immediatamente applicabili.</p>

<p>segue</p>	<p>La prima importante modifica riguarda l'estensione dell'approccio basato sul rischio, a tal fine vengono eliminati i casi di esonero a priori (salvo limitati casi espressamente normati) e il professionista è chiamato ad obblighi di adeguata verifica in tutte le ipotesi in cui viene erogata una prestazione professionale da differenziare in <u>ragione del grado di rischio individuato</u> (sono previsti obblighi semplificati in caso di rischio basso mentre vi saranno obblighi rafforzati per i casi di rischio elevato).</p> <p>La stessa normativa amplia e potenzia il ruolo degli Ordini Professionali i quali sono chiamati ad emanare le procedure operative per l'adempimento degli obblighi per gli iscritti, oltre ad essere investiti di poteri di controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e poteri sanzionatori.</p> <p>Nella normativa sono previste anche semplificazioni degli obblighi di registrazione a decorrere dal 04.07.2017.</p>
<p>4.1</p>	<p>ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA</p> <p>Occorre provvedere all'adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- al momento dell'instaurazione di un rapporto continuativo o al conferimento di incarico di una prestazione professionale;- nel caso di un'operazione occasionale che consista in un trasferimento di fondi;- quando persone fisiche negoziano beni e si realizza un trasferimento di contanti, anche se a titolo occasionale, di importo superiore ad Euro 15.000,00 (anche nel caso di operazioni frazionate);- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, a prescindere da deroghe, esenzioni o soglie applicabili;- quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza ai fini dell'identificazione. <p>L'adeguata verifica potrà pertanto riguardare nuovi clienti ovvero clienti già acquisiti rispetto ai quali si valuta una variazione del livello stimato di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>In caso di rischio elevato occorre procedere ad una <u>verifica rafforzata</u>, quindi estesa alle informazioni sull'attività svolta dal cliente, sulla sua collocazione geografica, sulla fonte delle disponibilità finanziarie e sull'identificazione delle persone politicamente esposte.</p> <p>Per le ipotesi di rischio basso è invece concesso l'esecuzione di una <u>verifica semplificata</u>, in tal caso il professionista potrà limitare l'estensione e la frequenza delle verifiche che vanno comunque poste in essere.</p> <p>I soli casi di esonero dall'adeguata verifica riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attività di mera redazione e trasmissione ovvero la sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali;- l'esecuzione dei soli adempimenti in materia di amministrazione del personale. <p>L'attività di adeguata verifica della clientela consiste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nell'identificazione del cliente e verifica della sua identità mediante un documento di identità o altro documento di riconoscimento (quali passaporto, permesso di soggiorno o altre tessere che contengano la firma del titolare) nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;2. nell'identificazione dell'esecutore che eventualmente si presenta per conto del cliente ad affidare l'incarico, con le stesse regole sopra esposte;3. nell'identificazione del titolare effettivo e della sua identità, come al punto 1, adottando misure differenti in ragione del grado di rischio, occorre capire chi

<p>segue</p>	<p>(inteso come persona fisica) è dietro il soggetto che formalmente conferisce l'incarico;</p> <ol style="list-style-type: none">4. nell'acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo ovvero della prestazione professionale richiesta fornite dal cliente; in caso di rischio elevato l'analisi dovrà estendersi anche alla situazione economico patrimoniale del cliente (nel limite delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale);5. nel porre in essere un controllo costante del rapporto con il cliente verificando la sua operatività e l'eventuale aggiornamento di dati e informazioni; in particolare in caso di rapporti continuativi occorre procedere con la verifica della validità delle informazioni raccolte con una frequenza che varia in base al grado di rischio identificato. <p>L'identificazione deve essere svolta in presenza del cliente e dell'espertore, anche tramite dipendenti o collaboratori ai quali sia stata preventivamente delegata tale funzione.</p> <p>Per una corretta identificazione è necessario acquisire <u>copia del documento</u> di riconoscimento, in formato cartaceo ovvero elettronico (non basta acquisire gli estremi del documento). Il professionista in particolare è tenuto a conservare tutti i documenti che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ricostruzione univoca della data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero di conferimento dell'incarico;- di individuare i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'espertore;- di verificare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;- di identificare la data, l'importo e la causale dell'operazione;- di determinare i mezzi di pagamento utilizzati. <p>Tutte le informazioni fornite dal cliente andranno verificate in base alla coerenza rispetto ai dati acquisiti autonomamente dal professionista, eventuali discrepanze sono elementi fondamentali nella definizione del grado di rischio.</p>
<p>4.2</p>	<p>TITOLARE EFFETTIVO</p> <p>La nuova norma contiene una precisa definizione di titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche che coincide con la persona / le persone che possiedono direttamente o indirettamente al società ovvero che ne hanno il controllo.</p> <p>Se il cliente è una <u>società di capitale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- è titolare effettivo la persona fisica che direttamente possiede una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale;- è titolare effettivo la persona fisica che possiede per tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona una partecipazione superiore al 25 per cento al capitale sociale (proprietà indiretta). <p>Quando la verifica del capitale sociale non sia sufficiente per identificare la proprietà diretta o indiretta, è titolare effettivo la persona fisica ovvero le persone fisiche cui è attribuibile il controllo dell'ente in base:</p> <ul style="list-style-type: none">• al controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;• al controllo di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;• all'esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

<i>segue</i>	<p>Se infine nemmeno le verifiche sopra esposte consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, si ritiene applicabile il criterio residuale in base al quale tale qualifica è attribuita alla persona o alle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p> <p>In caso di clienti classificati persone giuridiche private (quali associazioni o fondazioni riconosciute) sono titolari effettivi i fondatori, se in vita; i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili); i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p> <p>Il soggetto chiamato ad identificare il titolare effettivo deve <u>conservare traccia delle verifiche</u> effettuate ai fini della sua individuazione.</p>
4.3	<p>REGISTRO CENTRALE DEI TITOLARI EFFETTIVI</p> <p>L'art. 21 del D.LGS. 231/2007 è stato integrato prevedendo la istituzione di un registro dei titolari effettivi conservato presso la Camera di Commercio previa comunicazione telematica che dovrà essere presentata dalle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese e da fondazioni / associazioni iscritte al Registro delle Imprese (esente da imposta di bollo).</p> <p>I soggetti che potranno accedere ai dati contenuti nel registro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le <u>autorità competenti</u> ai fini antiriciclaggio, senza limitazioni; - i <u>soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio</u>, limitatamente ai dati previsti per la adeguata verifica e previo pagamento dei diritti di segreteria; - chiunque possa dimostrare un <u>interesse legittimo</u>, in particolare un interesse per curare o difendere nel corso di un procedimento giurisdizionale un interesse relativo ad una situazione giuridicamente tutelata.
4.4	<p>ABOLIZIONE DEL REGISTRO CARTACEO E DEGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE</p> <p>Una delle novità rilevanti della normativa antiriciclaggio riguarda l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo dove venivano registrate le singole operazioni.</p> <p>Nonostante ciò le modalità di conservazione adottate devono essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ovvero possibili alterazioni dei medesimi dopo la loro acquisizione; • garantire la ricostruzione dell'operatività o dell'attività del cliente, mediante la trasparenza, correttezza e chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità; • consentire l'identificazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione; • identificare i soggetti che possono accedere ai dati e alle informazioni conservate garantendo la tempestività e completa accessibilità ai dati. <p>Per rispettare le modalità di conservazione sopra esposte, pare risulti agevole continuare a conservare i dati in modalità elettronica anche se è sempre ammessa la modalità cartacea.</p>
4.5	<p>ALTRE NOVITÀ</p> <p>Tra le altre novità della norma si segnala la modifica dei riferimenti temporali per la segnalazione delle operazioni sospette, deve avvenire prima di compiere l'operazione stessa.</p>

<i>segue</i>	<p>Inoltre NON risulta confermato l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio per i membri del collegio sindacale non investito della revisione legale nelle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio, pertanto anche tali soggetti devono porre in essere tutte le operazioni ai fini dell'identificazione della clientela, adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette.</p>
4.6	<p>LE SANZIONI</p> <p>Su tale argomento l'art. 5 del D. Lgs. 90/2017 ha modificato i contenuti della precedente previsione normativa allo scopo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive. Sono state infatti riviste le sanzioni penali come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: il soggetto che falsifica i dati o le informazioni ovvero utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo o all'operatore, allo scopo e alla natura del rapporto e all'operazione posta in essere rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro; - in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione: i soggetti che acquisiscono o conservano dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'operatore, sullo scopo e natura del rapporto o sull'operazione rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro; tali sanzioni si applicano anche nei casi in cui si avvalgano di mezzi fraudolenti per pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni sopra indicati; - in caso di violazione del divieto di comunicazione relativo alla segnalazione di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni si è puniti con l'arresto da sei mesi a un anno e una multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro, salvo inasprimento delle misure sanzionatorie se il caso integra un reato più grave; - in caso di utilizzo indebito e falsificazione delle carte di pagamento al fine di trarre profitto per sé o per altri, il soggetto che ne fa uso rischia la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 310 Euro a 1.550 Euro. <p>Si considerano invece <u>tacitamente abrogate</u> le sanzioni per l'omessa registrazione o istituzione dell'archivio unico informatico ovvero l'omessa istituzione del registro unico della clientela per le operazioni poste in essere dopo il 04.07.2017.</p> <p>Per i fatti commessi prima di tale data si applica la normativa previgente, considerando la generale depenalizzazione disposta dal D.Lgs. 8/2016 in merito all'omessa registrazione delle informazioni relative al cliente e alle operazioni effettuate.</p>
5	<p>DISTRIBUTORI AUTOMATICI E OBBLIGO DI CENSIMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI</p>
5.1	<p>CENSIMENTO</p> <p>I distributori automatici dotati di porta di comunicazione, ovvero quelli di ultima generazione dovevano essere già ad inizio anno per procedere con l'invio telematico dei dati a decorrere dal 1° Aprile.</p> <p>Per i distributori automatici di vecchia generazione invece era stata prevista una proroga: il termine per il censimento è fissato entro il 31/12/2017 e la <u>trasmissione</u> dei dati dei corrispettivi dovrà avvenire a decorrere dal 01/01/2018.</p> <p>L'attività di censimento consiste nella registrazione dei distributori automatici tramite il</p>

<i>segue</i>	<p>sito dell'Agenzia delle Entrate. Come esito di tale elaborazione viene rilasciato un codice (cd. Qr Code) che deve essere apposto dal gestore sull'apparecchio in modo visibile agli utenti affinché gli stessi siano informati del fatto che tale dispositivo è stato correttamente registrato.</p>
5.2	<p>TRASMISSIONE DEI DATI</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018 i gestori che abbiano preventivamente provveduto alle operazioni di censimento dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni sulle vendite elaborate dal distributore automatico.</p> <p>La trasmissione avverrà al momento della rilevazione dei dati delle vendite mediante un apposito dispositivo mobile e verrà confermata dall'Agenzia delle Entrate con la emissione di una ricevuta.</p> <p>I dati trasmessi saranno <i>sigillati</i> elettronicamente per garantirne l'autenticità, la sicurezza e la riservatezza.</p> <p>Con tale breve informativa si intende porre l'attenzione dei Gentili Clienti in possesso di <u>distributori automatici privi di porta di comunicazione</u> affinché provvedano a contattare il fornitore per accordarsi in merito alla messa in funzione delle macchine per procedere con le trasmissioni previste dalla legge a decorrere da gennaio 2018 (mentre per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione la trasmissione dei dati avviene automaticamente, per gli altri l'acquisizione è manuale ed è responsabilità del gestore trasmettere tali dati tramite i dispositivi mobili disponibili sul mercato).</p>
6	<p>VERSAMENTO TARI MEDIANTE F24 SEMPLIFICATO</p> <p>È stata recapitata in questi giorni la comunicazione per il versamento della TARI in scadenza il 31/12/2017.</p> <p>Si segnala che nella busta è presente la stampa di un modello F24 semplificato con indicazione che il pagamento può avvenire in banca o presso un ufficio postale.</p> <p>Nel testo accompagnatorio è comunque segnalato che i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a fare il versamento tramite il canale telematico (home banking) mentre le persone fisiche potranno scegliere di pagare direttamente allo sportello ovvero tramite home banking, qualora ne siano provviste.</p>
7	<p>SUPER AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI DAL 2018</p> <p>La Legge di bilancio, in corso di approvazione, ha previsto la proroga della normativa del super ammortamento anche per l'anno 2018 nel caso di acquisto di beni strumentali nuovi con le <u>modifiche</u> di seguito esposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in veicoli, compresi quelli ad uso esclusivamente strumentale; - la misura della maggiorazione è ridotta al 30%.
7.1	<p>APPLICAZIONE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA</p> <p>La norma ha previsto una <u>proroga</u> alla normativa applicabile per l'anno 2017 a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'investimento venga effettuato entro il 30 giugno 2018; - entro il 31 dicembre 2017 sia pagato un acconto almeno pari al 20% del valore dell'investimento; - vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore. <p>Si precisa sul punto che se la consegna del bene avviene entro il 31 dicembre 2017, si applica certamente la normativa in vigore per l'anno 2017 a prescindere dalla conferma dell'ordine ovvero dal pagamento di un acconto nella misura sopra indicata.</p>

8	NUOVO CALENDARIO FISCALE E RINVIO DEGLI INDICI DI AFFIDABILITÀ
	<p>La legge di bilancio che in questi giorni attende l'approvazione definitiva prevede il rinvio di un anno dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale e pertanto anche per il periodo di imposta 2017 saranno in vigore gli studi di settore. Questa norma è stata proposta per consentire un uguale trattamento fiscale dei contribuenti (ad oggi gli ISA non erano stati approvati per tutte le attività economiche).</p> <p>Al fine di agevolare ulteriormente le attività dei contribuenti e degli intermediari inoltre sono al vaglio alcune modifiche del calendario fiscale che riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il rinvio del termine per la presentazione del modello 770 dal 31 luglio al 31 ottobre;2. il rinvio dei termini per la presentazione della dichiarazione modello Redditi e IRAP dal 30 settembre al 31 ottobre;3. lo slittamento del termine per la presentazione dello spesometro relativo al I semestre dal 16 settembre al 30 settembre.
9	IL NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2018
	<p>Eqstato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017 il tasso di interesse legale valido per l'anno 2018 che sale allo 0,3% annuo.</p> <p>Tale incremento inciderà sui conteggi degli interessi in caso di ravvedimento operoso per pagamenti fatti dopo l'inizio del 2018. Inciderà inoltre ai fini delle imposte indirette per il calcolo di rendite perpetue o a tempo indeterminato; rendite o pensioni a tempo indeterminato e dei diritti di usufrutto a vita.</p>
10	TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
	<p>Con la proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016 risultano allo stesso tempo rinviati i termini per procedere alla stampa dei registri contabili e alla conservazione elettronica dei documenti registrati su supporti informatici.</p> <p>La norma prevede che per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare tali adempimenti siano da svolgere entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tale normativa si ritiene applicabile anche per i documenti rilevanti ai fini iva (anche se dal 2017 i termini di presentazione della dichiarazione IVA risultano disallineati rispetto ai termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni modello Redditi e IRAP).</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.01.2018	Versamento ritenute e addizionali	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2017; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.01.2018	Versamento ritenute sui dividendi	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare le <u>ritenute alla fonte</u> : <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2017; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2017.
16.01.2018	Versamento IVA mensile	I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare IBVA relativa al mese di dicembre 2017; • versare IdVA a debito.
16.01.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di <u>apparecchi meccanici o elettromeccanici</u> da divertimento e intrattenimento devono versare <u>l'imposta</u> sugli intrattenimenti e <u>IdVA</u> dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2017.
25.01.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2017; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2017.
26.01.2018	Acconto IVA 2017 Ravvedimento	Termine per procedere al ravvedimento dell' <u>importo</u> o minor versamento relativo all' <u>acconto IVA</u> per l'anno 2017.
29.01.2018	Dichiarazione modello Redditi e IRAP	Termine ultimo per procedere all' <u>invio</u> delle dichiarazioni modello Redditi e IRAP relative al periodo di imposta 2016, mediante ravvedimento.
29.01.2018	Dichiarazione modello 770/2017	Termine ultimo per procedere all' <u>invio</u> della dichiarazione dei sostituti di imposta, mediante ravvedimento.
30.01.2018	Imposta di registro locazioni	Termine ultimo per procedere al versamento dell' <u>importo</u> di registro sui contratti di locazione stipulati con decorrenza 01.01.
31.01.2018	Superbollo	Termine per procedere al versamento dell' <u>importo</u> addizionale erariale alla tassa automobilistica.
31.01.2018	Adempimenti Sistema Tessera Sanitaria	Termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel 2017.